



10/01/2020 11.26-20200000467



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, II e IV
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Interventi in favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori a carico” Reg. Gen. n. 761

Ad iniziativa del consigliere Gianpiero Zinzi

Depositata in data 31 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



08/01/2020 14.59-2020000360



Prot. n. 430 del 30/12/2019

Al Presidente del Consiglio Regionale

On. Rosa D'Amelio

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di Legge dal titolo: <<*Interventi in favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori a carico*>>, a firma del Consigliere Gianpiero Zinzi.

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi



Proposta di legge: <<Interventi in favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori a carico>>.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Zinzi', is positioned below the printed name of the legislator.



Art. 1
(Obiettivi e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 31, primo comma, della Costituzione italiana e nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione Campania, sulla base dei principi e degli istituti disciplinati dalla legislazione regionale vigente in materia, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone *handicappate*), al fine di garantire il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa anche dopo la fine del rapporto coniugale.



Art. 2
(Destinatari della legge)

1. La presente legge sostiene i coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare di quelli con figli minori o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti in Campania da almeno cinque anni e destinatari di provvedimenti delle competenti Autorità, anche provvisori e urgenti, disciplinanti gli impegni economici e/o patrimoniali.
2. Sono esclusi dai benefici della presente legge i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli, nonché i coniugi condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.



Art. 3

(Competenze della Regione)

1. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio, in relazione alle finalità della presente legge.
2. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
3. La Regione redige, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un Regolamento attuativo e che disciplini l'intero iter procedimentale, i requisiti da possedere nonché tutte le condizioni da rispettare.



Art. 4

(Interventi di assistenza e mediazione familiare)

1. La Regione promuove interventi di prevenzione e di protezione a sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, valorizzando i consultori pubblici e privati quali centri dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale ed educativa genitoriale, con specifica attenzione per le situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti *no profit* e delle Associazioni che si occupano di relazioni familiari e che siano iscritte al Registro regionale del volontariato.



Art. 5
(Interventi di sostegno abitativo)

1. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo esclusivamente a favore dei coniugi separati o divorziati che siano in condizioni di disagio economico dimostrabile, che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se questa sia di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, siano obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) promozione di Protocolli d'intesa con gli Enti locali e gli Enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;

b) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

c) supporto economico, previa approvazione di apposito Regolamento, Albo delle associazioni e Bando di assegnazione, di spazi abitativi temporanei definiti come "Casa dei papà", a partire dalle Città più popolate della Regione, gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di ospitare -per un tempo massimo di 18 mesi, i padri in difficoltà ai quali viene riservata almeno una stanza da letto, con letti extra per i figli, e la possibilità di usufruire di servizi in comune come la cucina, la lavanderia, il soggiorno e un'area giochi per bambini.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile, ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto.



Art. 6

(Interventi di sostegno economico alla persona)

1. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che si trovino in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un 'patto di corresponsabilità', per la concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia personale e di un'esistenza dignitosa.
2. La Regione disciplina gli interventi di cui al comma 1 sulla base di un progetto personalizzato che accompagna il processo di riscatto dalla condizione di disagio sociale ed economico, così come previsto dal patto di corresponsabilità di cui al precedente comma.
3. La Regione definisce le misure di sostegno economico, tra le quali anche le modalità di accesso ai crediti agevolati, nell'ambito degli interventi di sostegno e tutela di cui alla presente legge.



Art. 7
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della presente legge, definisce attraverso apposito Regolamento quali debbano essere i criteri e le modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto, in particolare, dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti relativamente al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge separato e dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.



Art. 8 **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale, in uno con gli Uffici del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, presenta una relazione annuale informativa al Consiglio Regionale sull'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità sostenute per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui all'articolo 2 unitamente ai risultati ottenuti.

La relazione deve, tra l'altro, tener conto:

- a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
- b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
- c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e delle modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
- d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
- e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.

2. L' Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, per conto della Giunta, rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio, che ne concludano l'istruttoria valutativa.



Art. 9

(Norma finanziaria e entrata in vigore.)

1. Alla fase di prima applicazione della presente legge si provvede tramite l'appostamento di 3.000.000 di euro per il 2020, e di pari stanziamenti per le annualità 2021 e 2022, nell'ambito delle risorse appostate in bilancio alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie" - Titolo 1 "Spese correnti" della previsione di spesa del bilancio regionale 2020-2022.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta scaturisce da alcune problematiche diffusamente denunciate nella società campana.

Da una accurata analisi del numero di divorzi e separazioni avvenuti nella nostra regione negli ultimi anni, emerge di fatto che un matrimonio su tre fallisce, per cui si rende necessario intervenire e promuovere azioni concrete volte a favorire il mantenimento di un rapporto sereno ed equilibrato dei figli con entrambi i genitori anche dopo la separazione o il divorzio.

Atteso che in caso di separazione o divorzio, le maggiori difficoltà di una coppia, oltre ad essere di natura economica, si manifestano nella fase di assegnazione dei figli, nonché della casa coniugale, la presente proposta di legge mira a garantire migliori condizioni per svolgere il ruolo genitoriale per condurre una vita dignitosa e più serena, nonché per offrire una maggiore tutela ai coniugi non affidatari dei figli e, pertanto, un più equo uso dell'abitazione principale, nel momento in cui si vedono costretti ad acquistare o affittare una nuova casa in cui vivere.

Come è noto, infatti, i procedimenti di separazione costituiscono circostanze che inevitabilmente sconvolgono la vita dei soggetti interessati, che devono affrontare difficoltà, talvolta estreme, di carattere economico oltre che psicologico. Soprattutto se il genitore separato non affidatario si trovi in condizioni di grave disagio; egli, uomo o donna che sia, finisce con l'essere, di fatto, la parte più debole, non disponendo dei mezzi economici per andare a vivere da solo, e quindi spesso costretto a tornare dai genitori, con conseguenti ripercussioni sulle capacità di recuperare e rafforzare la propria autonomia.

Secondo i dati più recenti raccolti (fonte ISTAT), nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (94,5%), è il padre l'unico soggetto erogatore dell'assegno di mantenimento, mentre entrambi i genitori lo sono nel 4% dei casi, e la sola madre nel restante 1,5% dei casi. Analoga situazione si riscontra nei casi di divorzio.

Sempre secondo l'ISTAT l'importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli è pari a 499,62 euro in caso di separazione, e 441,49 euro in caso di divorzio. Tale sostentamento varia, ovviamente, in base al numero dei figli ma, in ogni caso, nella maggioranza dei casi è veramente difficile arrivare a fine mese.

In Italia i padri separati sono tantissimi: quattro milioni, ottocentomila dei quali in grave difficoltà, fino all'indigenza, con una enorme concentrazione nelle aree



metropolitane, nelle quali si registra la mancanza di supporti familiari e forme alternative di sussistenza, tipiche invece delle piccole realtà.

Con riferimento alla Campania, il reddito medio per gli uomini corrisponde a 18.010 euro (*fonte: Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2018*) con cui essi devono talvolta pagare, oltre all'assegno di mantenimento dei figli, anche la quota di mutuo per l'ex casa coniugale e un nuovo affitto. E' facile comprendere, quindi, perché nei dormitori e nelle mense della Caritas il numero dei padri separati stia aumentando in modo esponenziale.

Per fronteggiare e limitare tutte le difficoltà rappresentate nella presente proposta di legge sono stati previsti, dunque, una serie di interventi a favore della coppia separata o divorziata o in fase di separazione o divorzio, tra i quali emergono quelli finalizzati al recupero dell'autonomia abitativa e quelli a sostegno del reddito per i coniugi che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica.

In particolare, la norma in oggetto si rivolge al coniuge non affidatario in determinate condizioni di difficoltà, garantendogli un sostegno economico proporzionale all'assegno divorzile ovvero al numero dei figli da sostenere per i primi 12 mesi dalla data dell'atto di separazione, ovvero dalla sentenza.

RELAZIONE FINANZIARIA

Con riferimento iniziale ai circa 2 milioni di abitanti dell'area metropolitana di Napoli, dove è concentrato il fenomeno, e fatte le dovute proporzioni dai dati ISTAT che parlano di 800.000 individui separati in difficoltà (su 60 milioni di italiani) è possibile stimare in 3 mila i destinatari dei contributi di questa norma.

Considerati pari a € 500 l'assegno divorzile e l'affitto medio di un piccolo appartamento, fatti salvi altri interventi finanziabili con ulteriori misure, la norma garantisce un contributo totale annuo di 1.000 euro per individuo, da suddividersi, appunto, al 50% tra interventi previsti all'art.5 e all'art. 6 e, pertanto, copre le spese medie così stimate pari a 1 mese all'anno che necessitano di una copertura pari a 3 milioni di euro l'anno.

Agli oneri conseguenti, che assommano quindi a € 9.000.000 da distribuirsi in tre anni, si fa fronte in base al bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2020-22 della Regione Campania e, precisamente, mediante prelievo dalla Missione 12, Programma 05, Titolo 01, per le azioni di cui agli artt. 5 e 6. Riguardo alle tematiche abitative (art.



5), la legge interviene a sostegno dei coniugi separati o divorziati che siano in condizioni di disagio economico dimostrabile, che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli. Con l'art 6, invece, la norma punta a un sostegno diretto alle persone in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un 'patto di corresponsabilità', per la concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia personale e di un'esistenza dignitosa. La Giunta regionale provvede con proprio atto alle opportune variazioni di bilancio, secondo lo schema allegato:

ONERI PREVISTI	Pluriennale 1° Esercizio (2020)	Pluriennale 2° Esercizio (2021)	Pluriennale 3°Esercizio (2022)
Nuove o maggiori spese correnti (art. 5 e 6)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Minori entrate (art./artt.)	0	0	0
<i>Totale oneri da coprire</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	0	0	0
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)	0	0	0
<i>Totale mezzi di copertura</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE